



SINTESI

Procedure di VIA e AIA: possibilità di semplificazione



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

Procedure di VIA e AIA:

possibilità di semplificazione

DOSSIER TEMATICI

PIANO DELLE RICERCHE - maggio 2012

Ricerca promossa
dall'Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale
nell'ambito del Piano
delle Ricerche 2011

La ricerca (Cod. Éupolis Lombardia 2011C001/3) è stata affidata a Éupolis Lombardia dal Consiglio regionale della Lombardia nell'ambito del Piano delle ricerche 2011 dell'Ufficio di Presidenza.

Responsabile di progetto: Alberto Ceriani, Éupolis Lombardia

Assistente al coordinamento: Marina Riva, Éupolis Lombardia

Gruppo di lavoro tecnico: Giuseppina Dantino, responsabile regionale della ricerca, Consiglio regionale della Lombardia, Servizio Studi e Valutazione Politiche regionali; Alessandro Rotilio, Consiglio regionale della Lombardia, analista Servizio Studi e Valutazione Politiche regionali.

Gruppo di ricerca: Marina Riva, Viviana Lanza - Éupolis Lombardia; Sergio Malcevschi, professore incaricato sui temi della Valutazione Ambientale presso l'Università degli Studi di Pavia.

La ricerca si è avvalsa di materiali e informazioni di fonte istituzionale, tecnica e della ricerca. Si ringraziano in particolare i funzionari contattati della D.G. Ambiente, Energia e Reti, U.O. Prevenzione Inquinamento Atmosferico e U.O. Sviluppo sostenibile e valutazioni ambientali - Giunta Regionale della Lombardia, e della D.G. Semplificazione e Digitalizzazione, U.O. Semplificazione normativa e amministrativa. Si ringraziano inoltre tutti gli *stakeholders* che si sono resi disponibili a compilare il questionario e a partecipare al momento di confronto finale.

Milano, maggio 2012

Sommario

pag.	
5	Introduzione
8	Struttura del rapporto integrale
9	Contesto Normativo e asset istituzionali
18	Numeri e statistiche su VIA, AIA e VAS in Lombardia
26	Il ruolo assunto dalle procedure ambientali e i termini della semplificazione
33	Le principali criticità rilevate
38	Difficoltà e punti di attenzione nel coordinamento tra le diverse procedure
40	Le soluzioni proposte in ottica di semplificazione
46	Conclusioni
48	Mappa concettuale
50	Parole chiave
52	Bibliografia
53	Riferimenti normativi


Introduzione

È ormai diffusa la consapevolezza che la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di valutazione ambientale rappresenti una necessità per il mondo istituzionale ed imprenditoriale, in particolare con riferimento alla necessità di una loro integrazione e coerenza.

VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) si propongono certamente come strumenti tecnico-amministrativi intersettoriali in grado di garantire la prevenzione di impatti ambientali indesiderati. Va però evidenziato che esse si inseriscono dentro un percorso decisionale complesso, in cui sono affiancate, se non precedute, da numerosi altri strumenti valutativi a diverso grado di coerenza e di specificità, prime fra tutte la VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

Nell'ambito dell'intero processo decisionale VAS, VIA ed AIA – pur dovendosi efficacemente coordinare – si pongono a livelli diversi, laddove la VAS contribuisce all'integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di elaborazione di piani e programmi; la VIA valuta a livello preventivo le implicazioni ambientali di un intervento in un progetto definitivo; infine l'AIA entra già nelle fasi realizzative e/o gestionali di opere in grado di generare inquinamento.

Figura 1 - Posizionamento di VAS, VIA e AIA nel processo decisionale



Fonte: elaborazione Éupolis adattata da Malcevschi et al., 2008

Fatta salva la tutela dell'ambiente come principio cardine delle valutazioni ambientali, sono da considerare come significativi gli effetti di una loro semplificazione procedurale, che incidono come fattore determinante di competitività e di sviluppo in risposta alle esigenze sempre più ingenti delle piccole e medie imprese e degli operatori economici che si sentono eccessivamente esposti a costi amministrativi penalizzanti e spesso insostenibili (Bruna *et al.*, 2009).

Come visto sopra, il quadro degli strumenti di valutazione appare molto articolato, e può generare facilmente il dubbio che una macchina amministrativa così complessa costituisca un handicap nel processo decisionale, e più in generale un freno allo sviluppo. Ma anche la serie delle decisioni (adozioni, approvazioni, autorizzazioni, decisioni in corso d'opera ed in esercizio) è altrettanto complessa, ed è quella che richiede la produzione delle azioni (piani, programmi, progetti, realizzazioni, gestioni) in cui si producono opzioni alternative di scelta, a loro volta oggetto delle decisioni stesse. In realtà la serie degli strumenti di valutazione è solo una versione speculare delle azioni con decisioni (cfr. Fig. 2).

Figura 2 – Quadro delle azioni della serie decisionale e degli strumenti di valutazione tecnico-amministrativi



Fonte: Malcevschi et al., 2008

Spesso vengono imputati agli strumenti valutativi (in particolare alla VIA) allungamenti nei tempi delle decisioni in realtà dovuti ad altri passaggi del percorso (gare per assegnazione dei progetti, contenziosi e ricorsi, ...).

Le azioni di semplificazione non vanno riferite solo al livello procedimentale

stretto bensì dovrebbero essere volte a creare anche le più adeguate condizioni al contorno per una reale efficacia delle procedure stesse e dell'intero processo decisionale in cui esse si inseriscono.

Su tali premesse la ricerca si propone di fornire materiali di conoscenza in grado di evidenziare agli interlocutori istituzionali lo stato di applicazione di VAS, VIA e AIA in Lombardia, le principali criticità riscontrabili all'interno dei procedimenti, in funzione delle quali individuare le prospettive per coordinare in modo sempre più efficace ed efficiente i procedimenti.


La prima fase dei lavori si è concentrata sulla parte di contesto, fornendo un quadro sulla genesi e sulla logica alla base delle valutazioni stesse, a partire dal contesto europeo fino ad arrivare a quello italiano e lombardo, con un approfondimento sui tre strumenti di valutazione/autorizzazione ambientale (VAS, VIA e AIA), i rispettivi iter procedurali e attori coinvolti, lo stato di applicazione di ciascuna in Lombardia in termini di numero, tipo, articolazione territoriale, durata ed esiti delle procedure.

A fronte di questo approfondimento è stato possibile esaminare il tema del coordinamento complessivo di tali strumenti valutativi a supporto del processo decisionale, che, per poter essere efficaci, devono essere tra loro coerenti (al fine di evitare un inevitabile appesantimento del carico amministrativo e conseguenti ritardi). È stato inoltre fornito il contesto programmatico a livello lombardo, grazie al quale far emergere gli indirizzi regionali in tema di valutazioni ambientali e semplificazione delle procedure.

In una seconda fase delle attività è stato invece possibile far emergere i principali fattori di complessità/criticità procedurale sulle questioni qui indagate, non solo dal contesto precedentemente esaminato, ma anche dagli esiti della somministrazione di un questionario ad alcuni tra i principali *stakeholders* regionali sul tema, riuniti poi a conclusione della rilevazione in un tavolo di confronto e rappresentanti del mondo istituzionale della ricerca, degli studi di progettazione, delle associazioni di categoria, nonché portatori di interesse collettivi a tutela dell'ambiente.

Infine la ricerca fornisce alcune soluzioni ipotizzabili in ottica di semplificazione e le prospettive di settore quindi delineabili su questi temi, nell'ottica di uno sviluppo competitivo e sostenibile del sistema economico e territoriale lombardo.

Struttura del rapporto integrale



Contesto normativo e assetti istituzionali



Evoluzione normativa

Si veda cap. 3
del Dossier

Alla fine degli anni Sessanta, in un contesto storico in cui le conoscenze scientifiche andavano incrementandosi, in cui si acquisiva sempre maggiore consapevolezza dei danni prodotti dallo sviluppo e dallo sfruttamento delle risorse naturali ed in cui l'opinione pubblica sui temi ambientali diventava sempre più pressante, negli Stati Uniti venne approvata la legge quadro NEPA, National Environmental Policy Act, che ha rappresentato, e rappresenta tutt'ora, un approccio generale allo sviluppo di una procedura di valutazione preventiva degli effetti di un determinato piano, programma o progetto sulle attività interagenti con l'ambiente (Cimellaro *et al.* 2010).

Sulla scorta delle esperienze già maturate in seno ad alcuni ordinamenti di Paesi europei e a quello appunto statunitense, verso la metà degli anni Settanta iniziò ad avvertirsi l'esigenza di introdurre a livello di Comunità europea una disciplina specificatamente dedicata alle procedure di valutazione ambientale, attraverso provvedimenti normativi volti non solo a considerare *ex post* gli effetti derivanti dalla realizzazione di opere (VIA), ma anche a valutare *ex ante* le ricadute negative sull'ambiente dovute all'esercizio di specifiche attività industriali (IPPC) e stimare quelle conseguenti l'adozione di determinati piani e programmi (VAS) (Galotto *et al.*, 2008).

Nel tempo sono stati quindi approvati tre importanti provvedimenti:

- la direttiva 85/337/CEE che ha introdotto la "valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati", modificata, in seguito, dalla direttiva 97/11/CEE (VIA);
- la direttiva 96/61/CEE che ha introdotto la "prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC o, nella terminologia italiana, Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA), poi abrogata e sostituita dalla recente direttiva 2008/1/CE;
- la direttiva 2001/42/CE che ha introdotto "la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS).

Il legislatore italiano ha poi incontrato notevoli difficoltà (sia interpretative che legate alla complessità della materia) nel recepimento delle normative comunitarie in tema di valutazioni ambientali (IReR, 2009), e tali direttive sono state infatti incluse in maniera organica solo recentemente con il D.Lgs n.152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente, successivamente integrato e modi-

ficato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 prima e dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 poi) e contenente, nella sua parte seconda, la disciplina relativa alle procedure per la valutazione ambientale strategica, per la valutazione d'impatto ambientale e per l'autorizzazione ambientale integrata (Cimellaro *et al.*, 2010).

Il Codice dell'Ambiente cerca, soprattutto negli ultimi correttivi, di rispondere all'esigenza di un coordinamento complessivo di tali strumenti valutativi a supporto del processo decisionale, introducendo specifiche disposizioni in merito alla semplificazione dei procedimenti, in modo da evitare inutili sovrapposizioni procedurali e ridondante produzione documentale; situazioni che invece ad oggi sembrano verificarsi con una certa frequenza.

Già a livello comunitario il legislatore, con la direttiva 97/11/CE, nell'ottica di una probabile integrazione tra VIA ed AIA, ha espressamente previsto che *“gli Stati membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della presente direttiva e quelli della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e il controllo integrati dell'inquinamento”* (Scialò *et al.*, 2008).

Tuttavia il coordinamento delle singole autorizzazioni in materia di inquinamento mediante un'AIA pone problemi di coordinamento con la VIA soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo coerente di criteri di valutazione comuni per la definizione delle migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques* – BAT). La VAS, introdotta invece più tardi, si è posta ad un livello precoce del processo decisionale cercando di migliorare la qualità di tale processo e facendosi almeno in parte carico dell'impostazione delle valutazioni che avverranno successivamente (VIA, AIA, VIC) (IReR, 2009).

Per quanto riguarda l'istituto della VIA la Regione ha approvato la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale” che ha integralmente sostituito la l.r. 20/99 per recepire i dettami generali della normativa statale di riferimento. Con il Regolamento di attuazione della suddetta legge, del 21 novembre 2011, si adegua l'ordinamento in materia di VIA secondo i principi di semplificazione e unitarietà dei procedimenti (cfr. art.1 l.r. 5/2010). In particolare, il regolamento, entrando nel merito delle discrezionalità lasciate alle singole Regioni dal legislatore, conferisce funzioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità alle amministrazioni provinciali e comunali, e favorisce il coordinamento tra le procedure di VIA e le altre forme di autorizzazione paesaggistico ambientale che possono intervenire nell'ambito dell'istruttoria, al fine di ridurre aggravii conseguenti a diverse valutazioni di carattere ambientale (VAS, VIC, AIA, ...) effettuate sul medesimo progetto, ma secondo tempistiche diverse.

La normativa regionale in materia di **AIA** recepisce e integra quella nazionale attraverso la l.r. dell'11 dicembre 2006 n. 24, "*Norme per la prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera e tutela della salute e dell'ambiente*", concepita come un provvedimento organico contro l'inquinamento atmosferico, riguardante tutti gli aspetti coinvolti (energia, traffico, riscaldamenti, agricoltura, ricerca e innovazione tecnologica), nonché la l.r. 5/2010 (art.4).

In termini di responsabilità e competenze, in particolare, la l.r. 24/2006 individua la Provincia quale Autorità Competente per l'esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'AIA relativamente a tutti gli impianti soggetti a tale disciplina, ad eccezione di quelli di competenza statale (Allegato XII alla parte seconda D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e di quelli di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17 comma 1 della l.r. n. 26/2003 e s.m.i. (impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani, impianti per la gestione dei rifiuti di amianto, impianti di carattere innovativo per la gestione dei rifiuti).

La Regione Lombardia ha introdotto nel proprio ordinamento legislativo lo strumento della **VAS** con l'articolo 4 della l.r. n.12 dell'11 marzo 2005, proponendo una gestione complessiva del territorio improntata alla logica della sostenibilità ambientale, misurabile e monitorata attraverso l'uso di indici e indicatori, nonché verso un'efficienza economica e gestionale, impostata sugli strumenti informatici (Sistema Informativo Territoriale, SIT). La Legge ridefinisce i contenuti e la natura dei vari strumenti urbanistici e introduce significative modificazioni del ruolo e delle funzioni dei diversi livelli di governo territoriale.



Programmazione regionale

Diverse sono le azioni della programmazione regionale, volte alla semplificazione normativa ed a progetti sperimentali per lo snellimento e il coordinamento delle procedure.

In particolare, per quanto riguarda la **VIA**, sono già in atto le azioni di formazione alle Province e ai soggetti del Sistema Regionale interessati (ARPA, ERSAF, ASL, ...), in relazione alle nuove procedure VIA e al conferimento di competenze, nonché la definizione di linee guida per gli studi di impatto ambientale e la loro istruttoria, per migliorare l'efficacia e la celerità dei procedimenti.

La programmazione regionale è volta anche a migliorare il supporto ai Proponenti e ai tecnici mediante risposta e pubblicazione di quesiti, mediante l'ampliamento del ricorso alla procedura assistita e l'organizzazione di seminari di formazione e tavoli di confronto con i portatori di interesse. È anche in atto la definizione di Linee guida per il monitoraggio ambientale in colla-

borazione con ARPA (delibera quadro, linee guida tecniche).

In materia di **AIA**, invece, prosegue l'azione di accompagnamento e supporto alle Province nella gestione dei processi autorizzativi. In particolare si evidenzia l'azione di confronto con le Province per tutte le problematiche inerenti le autorizzazioni in materia di impianti di gestione rifiuti, anche attraverso tavoli di lavoro specifici, ed il supporto ed accompagnamento agli Enti Locali per l'autorizzazione all'installazione di impianti di produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER). Si pone attenzione, inoltre, alla semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione ed installazione degli impianti di produzione di energia elettrica e termica da FER in accordo con gli indirizzi statali, e per le imprese con certificazioni ISO 14001 ed EMAS.

Per la **VAS**, infine, sono in atto azioni di affinamento e semplificazione, con particolare riferimento alle modalità per il monitoraggio del processo di elaborazione dei Piani e della stessa valutazione, nonché all'integrazione della VAS con gli altri strumenti di valutazione (VIA, VIC, Autorizzazione Paesaggistica). In generale prosegue l'implementazione e gestione dei sistemi informativi sia per la VIA che per la VAS (SILVIA e SIVAS).



Iter procedurali


Per ciascuna dei tre strumenti indagati è possibile evidenziare uno schema procedurale di base (Fig. 1.1, Fig. 1.2 e Fig. 1.3). Per quanto riguarda la **Valutazione di Impatto Ambientale** le principali tappe di un iter sono di seguito riportate:

- Il proponente l'opera o l'intervento, nel presentare la propria istanza di Valutazione di Impatto Ambientale all'Autorità proponente, e dunque al tempo zero, si farà carico, contestualmente, di depositare l'istanza e diffondere l'istanza a mezzo stampa e via web.
- L'Autorità Competente, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo.
- Le Amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, nell'ambito della Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta a tal fine dall'Autorità Competente.
- Entro 70 giorni dalla presentazione dell'istanza, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentando proprie osservazioni e fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
- L'Autorità Competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.

*Si veda cap. 4
del Dossier*

- L'Autorità Competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei 150 giorni successivi alla presentazione dell'istanza e, nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, dispone, con atto motivato, il prolungamento del procedimento di VIA sino ad un massimo di ulteriori 60 giorni dandone comunicazione al proponente.

Figura 1.1 - Schema di procedura per una Valutazione di Impatto Ambientale



Fonte: elaborazione Éupolis

Lo schema di VIA illustrato in Figura 1.1 può essere soggetto a delle variazioni; in particolare potrebbero presentarsi dei casi per i quali il provvedimento di VIA è soggetto ad un prolungamento significativo dei tempi (per la richiesta di integrazioni quali-quantitative della documentazione o per la richiesta di modifiche, sostanziali e non, degli elaborati).

Analogamente si riportano nel seguito le principali tappe di un iter procedurale di **Autorizzazione Integrata Ambientale**.

Si veda cap. 4 del Dossier


- L'Autorità Competente accoglie la domanda di AIA ed individua gli uffici presso i quali depositare i documenti e gli atti per la consultazione del pubblico.
- Entro 15 giorni il gestore provvede alla pubblicazione, su un quotidiano e sul web, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.
- Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'Autorità Competente verifica la completezza della domanda e della documentazione ad essa allegata e comunica la data di avvio del procedimento.
- Nel caso in cui la documentazione dovesse risultare incompleta, l'Autorità Competente potrà richiedere opportune integrazioni indicando un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione dell'integrazione

stessa. In tal caso i termini si ritengono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa.

- Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio, i soggetti interessati possono presentare osservazioni sulla domanda, all'Autorità Competente.
- L'Autorità Competente (ai fini del rilascio dell'AIA) convoca apposita Conferenza dei Servizi, che deve concludersi entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'Autorità Competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine per la chiusura della conferenza dei servizi resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.
- Entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, l'Autorità Competente esprime le proprie determinazioni e acquisisce quelle delle predette amministrazioni e, considerate tutte le osservazioni, rilascia un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto. Nei casi di particolare e rilevante impatto ambientale, di complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, i termini per il rilascio dell'AIA possono essere raddoppiati.

Lo schema di AIA illustrato in Figura 1.2 può essere soggetto a delle variazioni; in particolare potrebbero presentarsi casi di rinnovo o riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale stessa, oppure casi di modifiche degli impianti soggetti ad AIA.

Figura 1.2 - Schema di procedura per una Autorizzazione Integrata Ambientale



L'iter procedurale di una *Valutazione Ambientale Strategica* è strettamente intrecciato con quello del Piano-Programma. Si rimanda alla DGR 761/2010 per i procedimenti operativi dettagliati, che in sintesi sono riconducibili allo schema di seguito riportato (Fig. 1.3)

Nello schema di Valutazione Ambientale Strategica, e nelle diverse fasi del processo di piano/programma (P/P), sono di particolare interesse:

- il documento di scoping, che contiene, in particolare, lo schema del percorso metodologico procedurale, nel quale stabilire le modalità della collaborazione tra l'Autorità procedente e l'Autorità competente per la VAS (fondamentale per l'intreccio tra le fasi di un Piano/Programma e quelle di un procedimento di Valutazione Ambientale Strategica), nonché il livello di dettaglio delle informazioni da includere successivamente nel Rapporto Ambientale;
- il Rapporto Ambientale, nel quale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbero avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.
- la sintesi non tecnica delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale, che costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere, infatti, sintetizzate, con un linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le questioni esposte nel Rapporto Ambientale.
- il parere motivato, che, durante l'iter pianificatorio/programmatico, costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del P/P.

Un momento fondamentale durante l'iter di una VAS è rappresentato dalla *conferenza di valutazione* che è convocata dall'Autorità procedente, d'intesa con l'Autorità competente per la VAS. In particolare, la conferenza di valutazione vede due momenti molto importanti: un primo momento volto ad illustrare il documento di scoping e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito; un secondo, invece, finalizzato a valutare la proposta di P/P e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti.

Questa seconda seduta di conferenza di valutazione è particolarmente interessante ai fini della presente ricerca, in quanto rappresenta un momento fondamentale per il coordinamento tra la procedura di VAS e le altre procedure valutative; infatti, è proprio in occasione della seconda seduta che avviene il raccordo con la Verifica di VIA e la Valutazione di Incidenza.

Figura 1.3 - Schema generale di una Valutazione Ambientale Strategica

Fase del piano	Processo di piano	Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Fase 0 Preparazione		Avvio del procedimento
Fase 1 Orientamento	Documento preliminare di Piano	Documento di Scoping
1a Conferenza di valutazione (...)	Confronto sul Documento preliminare di Piano e sul Documento di Scoping	
Fase 2 Elaborazione e redazione	Proposta di Documento di Piano	Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica
	messa a disposizione e pubblicazione su web (60 giorni) della proposta di PTVE, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica	
	Raccolta osservazioni	
2a Conferenza di valutazione	Discussione della proposta di piano e del Rapporto Ambientale	
	PARERE MOTIVATO (Autorita' competente per la VAS)	
Fase 3 Adozione	Dichiarazione di Sintesi (Autorita' procedente)	
	Raccolta osservazioni	
	PARERE MOTIVATO FINALE	
Approvazione Fase 4 Attuazione e gestione	Dichiarazione di Sintesi finale	
	Monitoraggio	

Fonte: DGR n. 761 del 10 novembre 2010



Competenze e attori coinvolti

L'Autorità Competente per l'espletamento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale viene individuata sulla base della rilevanza dell'opera o intervento da realizzare e valutando quale amministrazione pubblica sia titolare della maggior parte dei procedimenti autorizzativi, o comunque dei più significativi in campo ambientale.

Le procedure di VIA possono quindi essere in capo all'autorità Stato o Regione in rapporto alla categoria progettuale cui appartiene l'opera o l'intervento. Per ciò che concerne le procedure di VIA di competenza regionale in Lombardia, la l.r. 5/2010 ha stabilito il conferimento di funzioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità anche alle amministrazioni provinciali e comunali, lasciando in capo alla Regione l'espletamento delle procedure con riferimento ad alcune tipologie di progetti, nonché il controllo sull'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali.

In caso di inadempienza degli enti locali, la legge attribuisce al presidente della Giunta poteri sostitutivi. Per ciò che concerne le procedure di AIA, dall'1 gennaio 2008, come previsto dall'art. 8 comma 2 della l.r. 24/2006, è la Provincia l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame di questa procedura relativamente a tutti gli impianti soggetti a tale disciplina, ad eccezione di quelli di competenza statale e di quelli di competenza regionale (inerenti questi soprattutto la gestione dei rifiuti).

L'autorizzazione viene rilasciata a seguito di un'istruttoria tecnica che vede la Provincia o la Regione, a seconda dei casi, avvalersi del supporto tecnico di ARPA, del pieno coinvolgimento del Comune, quale Amministrazione competente a sovrintendere e gestire il proprio territorio, nonché di altri ed eventuali Enti preposti al controllo ed alla tutela della salute pubblica.

Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato; sono invece sottoposti a VAS, secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi la cui approvazione compete alle Regioni e Province autonome o agli Enti locali.

Le autorità che a livello regionale e locale approvano i piani o programmi da sottoporre a VAS, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., devono garantire che sia effettuata una valutazione ambientale del piano o programma durante la fase preparatoria ed anteriormente alla sua adozione, in modo che le considerazioni ambientali siano effettivamente esaminate nell'iter decisionale e valutate ai fini delle scelte finali.

Nel caso della VAS, è tuttavia fondamentale chiarire il rapporto e la distinzione che esiste tra Autorità Competente ed Autorità Procedente. Se da un lato l'Autorità Competente raccoglie ed esamina i pareri e le osservazioni, verifica e decide se assoggettare a valutazione, valuta il piano o programma ed il rapporto ambientale e al termine esprime un parere motivato, dall'altro l'Autorità Procedente, che elabora e adotta il piano o programma e può coincidere con il proponente, si occupa di trasmettere e mettere a disposizione i documenti, nonché curare la pubblicazione dei documenti.

Le due autorità suddette collaborano, inoltre, per definire i contenuti del rapporto ambientale e revisionare il piano o programma e il rapporto ambientale stesso, individuando e consultando i soggetti competenti in materia ambientale e il pubblico interessato.

Numeri e statistiche su VIA, AIA e VAS in Lombardia




I procedimenti di VIA regionale in Lombardia

Le informazioni di carattere sia amministrativo che territoriale, a partire dalle quali sono state realizzate le seguenti elaborazioni, sono state desunte dal Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA)¹, e riguardano i procedimenti di VIA regionale istruiti tra il 1998 ed il 2010. Nell'archivio suddetto sono disponibili le procedure di VIA (nazionale e regionale) e di Verifica di assoggettabilità (regionale e provinciale) riferite al territorio lombardo nel periodo di riferimento.

Si veda cap. 5 del Dossier

Figura 2.1 - Numero delle procedure di VIA (nazionale e regionale) e di Verifiche (regionali e provinciali) per anno nel periodo di riferimento compreso tra il 1998 ed il 2010



Fonte: elaborazione Éupolis su dati Regione Lombardia


Tra le procedure di VIA regionali depositate, se ne rilevano 912 in 13 anni, con una variazione tra un minimo pari a 5 nel 1998 e un massimo pari a 162 nel 2006.

I dati relativi alle opere soggette a valutazione sono organizzati all'interno della banca dati regionale, oltre che per ordine cronologico (dalla data di avvio della procedura), anche sulla base della tipologia progettuale, secondo

¹ - Il Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale è disponibile al seguente url: <http://silvia.regione.lombardia.it/silvia/jsp/home.jsf>

una classificazione che è finalizzata a facilitare il proponente nell'individuazione della procedura cui far riferimento per presentare l'istanza. In Figura 2.2 è riportata la ripartizione delle procedure di VIA depositate in Regione Lombardia per settore di appartenenza delle opere.

Figura 2.2 - Classificazione delle procedure di VIA regionale per settori nel periodo di riferimento compreso tra il 1998 ed il 2010




Fonte: elaborazione Éupolis su dati Regione Lombardia

Sono state in particolare evidenziate le tipologie settoriali prevalenti (Infrastrutture idrauliche e di difesa del suolo, Trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, Industria estrattiva, Industria energetica, Infrastrutture per la mobilità e Agricoltura, silvicoltura, acquicoltura) che assorbono la gran parte delle procedure valutative. Tutte le altre (Industria chimica, Industria dei prodotti alimentari, Industria dei prodotti minerali, Industria tessile, cuoio, legno, carta e cellulosa, Infrastrutture per la mobilità, Produzione e trasformazione dei metalli, Progetti di sviluppo urbano e industriale, Turismo e svaghi e Altri progetti), assumendo una rilevanza minore, sono state raggruppate in un'unica categoria, denominata "Altri settori", con un'incidenza sul totale del 10%.

Per quanto concerne la distribuzione delle procedure di VIA regionale sul territorio, con riferimento al periodo considerato (1998-2010), si possono cogliere a livello provinciale alcune specificità (cfr. Fig. 2.3). È interessante ad esempio rilevare la prevalenza di tipologie progettuali afferenti al settore agricolo nelle province di Mantova e Cremona, al settore energetico nella provincia di Sondrio, o ancora al settore dei rifiuti nella provincia di Brescia.

Figura 2.3 - Mappa delle procedure di VIA regionale classificate per settori, sulla base delle procedure di VIA regionale depositate dal 1998 al 2010



Fonte: elaborazione Éupolis su dati Regione Lombardia


Esiti delle procedure

Le informazioni disponibili sullo stato delle diverse tipologie procedurali restituiscono il quadro riportato in Figura 2.4. Complessivamente, dal 1998 al 2010, sono state chiuse 697 procedure di VIA regionale (quasi il 77% del totale), 66 (circa il 7%) sono ancora in corso, mentre 47 (circa il 5% del totale) risultano sospese. Tra le procedure di VIA regionale depositate, 102 (pari all'11%) risultano concluse senza giudizio.

Le procedure concluse senza giudizio sono quelle procedure che si concludono senza l'espressione di un giudizio di compatibilità ambientale, ma per le quali l'iter procedurale viene comunque portato a compimento. Le procedure concluse con giudizio, invece, sono quelle procedure per le quali il giudizio di compatibilità ambientale viene espresso al termine dell'iter istruttorio.

Va evidenziato che il numero delle procedure chiuse con giudizio è aumentato sensibilmente, almeno sino al 2007; tuttavia, il rapporto tra il numero di quelle chiuse con giudizio e quelle concluse senza giudizio presenta un trend che, seppur oscillante, appare in diminuzione, evidenziando quindi un aumento relativamente più alto delle procedure per cui non viene espresso un giudizio.

Figura 2.4 - Percentuale delle procedure di VIA regionale classificate secondo il loro stato nel periodo di riferimento compreso tra il 1998 ed il 2010



Fonte: elaborazione Éupolis su dati Regione Lombardia

Durata delle procedure

La durata delle procedure valutative, nei casi in cui risultino concluse, è stata calcolata come differenza in mesi tra la data di avvio e quella di chiusura, qualora tali informazioni fossero disponibili nell'archivio regionale. Ricordando che l'iter procedurale di VIA regionale, salvo interruzioni per richiesta di integrazioni, dovrebbe durare 5 mesi, dall'analisi delle procedure archiviate nel data base SILVIA si può osservare come gran parte di esse in realtà si concludano oltre i 5 mesi suddetti.

Va infatti sottolineato che le pratiche considerate sono state, molto di frequente, soggette a periodi di sospensione, sia richiesti spontaneamente dai proponenti sia determinati dalla necessità, da parte dell'Autorità Competente, di acquisire integrazioni ai documenti presentati dal proponente. In questi casi, la normativa prevede tempi di espletamento procedurali significativamente più ampi: 8 mesi, nel caso in cui vi sia la necessità di acquisire integrazioni documentali, e 11 mesi qualora si presentino anche situazioni di particolare complessità.

Verificando poi le variazioni della durata mediana delle procedure concluse nel corso del periodo compreso tra il 1998 ed il 2010, si riscontra che, nel caso delle VIA regionale, tra il 1998 ed il 2006, la durata mediana cresce significativamente, passando da un minimo di circa 5 mesi nel 2000 a un massimo di 20 mesi nel 2006; al contrario, nel corso degli ultimi anni della serie, essa diminuisce sino ad arrivare ai 9 mesi del 2010 (Fig. 2.5).

Come si può verificare nella Figura 2.5 si riscontra, in effetti, un incremento particolarmente notevole tra il 2005 e il 2006, a cui si associa un numero altrettanto elevato di progetti depositati in quest'ultimo anno (162) e nei due

anni immediatamente precedenti e successivi (114 nel 2005 e 130 nel 2007). Pertanto, l'aumento della durata mediana dopo il 2005, sembrerebbe essere largamente determinato da un contestuale e sostenuto aumento dei progetti da esaminare e, in definitiva, dall'incremento del carico di lavoro della struttura regionale.

Figura 2.5 - Durata mediana e numero di progetti assoggettati a VIA regionale, per anno di deposito nel periodo di riferimento compreso tra il 1998 ed il 2010



Fonte: elaborazione Éupolis su dati Regione Lombardia

Quanto sopra riportato trova giustificazione in una frequente necessità di acquisire integrazioni documentali, con un conseguente incremento del carico di lavoro negli anni, che ragionevolmente potrebbe aver concorso all'allungamento della durata delle procedure di VIA regionale.



I procedimenti di AIA regionale in Lombardia

Le informazioni attinenti le domande di Autorizzazione Integrata Ambientale che interessano il territorio lombardo, a partire dalle quali sono state realizzate le seguenti elaborazioni, fanno riferimento al periodo compreso tra il 2004 ed il 2010 e sono desunte dall'archivio regionale sul tema, messo gentilmente a disposizione dalla Struttura Protezione Aria e Prevenzione Inquinamenti Fisici della DG Ambiente, Energia e Reti.

Si veda cap. 5 del Dossier

In particolare sono presenti complessivamente 1658 domande di AIA (di impianti nuovi ed esistenti), con una variazione tra un numero pari a 10 nel 2004 e un massimo di 703 nel 2007. Con riferimento agli ultimi anni sono state registrate 22 domande nel 2009 e 19 nel 2010, al netto di aggiornamenti, modifiche (sostanziali e non), diffide (con sospensioni e non), revo-


che, riesami, cessazioni di attività e infine rinnovi, le cui informazioni non risultano tuttavia ad oggi desumibili dall'archivio utilizzato.

I dati relativi agli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, sono organizzati all'interno della banca dati, oltre che per ordine cronologico, anche sulla base delle attività degli impianti (cfr. Fig. 2.6), secondo una classificazione che spiega le tipologie di impianti e le relative soglie di capacità produttiva, che rientrano nella direttiva IPPC secondo quanto elencato nell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/06 modificato in base al D.Lgs 128/2010.

Delle sei tipologie di attività degli impianti soggetti ad AIA, quella che assume maggiore rilevanza è la tipologia "Altre Attività", all'interno della quale sono comprese tutte quelle attività specifiche che non sono incluse nelle altre cinque, e che riguardano per il 78% dei casi gli impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, categoria che si è, ritenuto, pertanto, opportuno enucleare dalla tipologia "Altre Attività" (cfr. Fig. 2.6). A tal proposito si può notare come le domande di AIA per gli allevamenti zootecnici rappresentino ben il 41% del totale, con un picco di richieste di messa in esercizio nel 2007 (570 domande di AIA per "Impianti per l'allevamento intensivo" nel 2007).

A seguire risultano rilevanti anche le AIA afferenti ai settori di attività quali la "Produzione e trasformazione dei metalli", l'"Industria chimica e impianti chimici" e la "Gestione dei rifiuti", la cui competenza è rimasta in capo alla Regione, che ne rappresenta ancora l'Autorità Competente.


Figura 2.6 - Percentuale e numero delle domande di AIA per tipologia di attività nel periodo di riferimento compreso tra il 2004 ed il 2010



Fonte: elaborazione Éupolis su dati Regione Lombardia

La distribuzione territoriale delle domande di AIA articolate su base provinciale, consente di cogliere alcune specificità, come mostrato dalla Figura 2.7. È interessante ad esempio rilevare la prevalenza di impianti per l'allevamento intensivo nelle province tipicamente a maggior vocazione zootecnica quali Brescia, Lodi, Cremona e Mantova.

Figura 2.7 - Mappa delle domande di AIA classificate per tipologia di attività, sulla base delle domande di AIA depositate dal 2004 al 2010



Fonte: elaborazione Éupolis su dati Regione Lombardia

Durata delle procedure

La durata delle procedure autorizzative, nei casi in cui queste risultino concluse, è stata calcolata come differenza in mesi tra la data di avvio delle autorizzazioni e la data di emissione dell'atto autorizzatorio (a meno della disponibilità di tali informazioni nell'archivio regionale).

Ricordando che l'iter procedurale, salvo interruzioni per richiesta di integrazioni, dovrebbe durare 5 mesi, dall'analisi delle procedure archiviate nel database regionale si osserva come le pratiche autorizzative si concludano entro il tempo previsto soltanto nel 4% dei casi. Verificando le variazioni della durata mediana delle procedure concluse nel corso del periodo compreso tra il 2004 ed il 2010, si riscontra che la durata mediana, a parte un picco nel 2005, si mantiene sempre su livelli inferiori ai 15 mesi, e tende a decrescere fino al 2007, in cui si registra un valore di circa 5 mesi.


L'AIA è stata introdotta definitivamente con il D.Lgs 59/2005 sia per gli im-

pianti esistenti che per quelli nuovi o sottoposti a modifiche sostanziali. L'Autorità Competente alla gestione delle procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale, dunque, ha dovuto adeguarsi a tale disciplina, con tutte le difficoltà inerenti l'inizio di un nuovo iter istruttorio. Questo spiegherebbe il picco della durata delle procedure nel 2005 cui peraltro è seguita una diminuzione dei tempi con tutta probabilità riferibile alle migliori performance degli uffici istruttori. L'andamento della durata mediana non segue infatti quello delle domande depositate che invece vede una crescita fino al 2007 legata al recepimento delle novità normative su AIA e che è andato via via esaurendosi a fronte, trascorso il primo quinquennio, di domande di rinnovo che qui non sono monitorate.

Dall'1 Gennaio 2008, come previsto dalla l.r. 24/2006, l'esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio dell'AIA passa dalla Regione alle Province, che diventano Autorità Competenti per tutti gli impianti soggetti a tale disciplina, ad eccezione di quelli di competenza statale (Allegato XII alla parte seconda D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e di quelli rimasti in capo alla competenza regionale, ai sensi dell'art. 17 comma1 della l.r. n. 26/2003 e s.m.i. (impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani, gli impianti per la gestione dei rifiuti di amianto, impianti di carattere innovativo per la gestione dei rifiuti).

Questo cambio normativo ha determinato una nuova variazione dell'andamento della durata mediana delle procedure, che ha subito un lieve aumento nel 2008, mantenendo comunque valori al di sotto dei 10 mesi e in continua diminuzione, sino ad arrivare ai 7 mesi del 2010 (Fig. 2.8).

Figura 2.8 - Durata mediana e numero di domande di AIA, per anno di avvio della procedura nel periodo di riferimento compreso tra il 2004 ed il 2010




Fonte: elaborazione Éupolis su dati Regione Lombardia



I Progetti di VIA regionali sottoposti anche ad AIA

Per alcuni dei progetti sottoposti a VIA potrebbe esserci la necessità, da parte del proponente, di ottenere anche un'AIA. I settori in tal senso maggiormente interessati risultano essere: Agricoltura, silvicoltura, acquicoltura, Industria energetica, Infrastrutture idrauliche e difesa del suolo, Infrastrutture per la mobilità, Progetti di sviluppo urbano e industriale, Trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti. In particolare, da una precedente ricerca di settore (IReR, 2009), si evince come tra tutte le procedure di VIA regionale depositate nel periodo compreso tra il 1998 ed il 2008, i progetti sottoposti anche ad AIA siano stati 89, pari al 28%. In Figura 2.9 tali impianti sono articolati per settori di riferimento.

Figura 2.9 - Percentuale di progetti sottoposti a VIA soggetti anche ad AIA, per sottosettore nel periodo di riferimento compreso tra il 1998 ed il 2008



Fonte: elaborazione Éupolis su dati Regione Lombardia

I dati forniti per questo dossier sulle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale, non hanno consentito un'interoperabilità tra il database delle procedure di VIA e quello delle procedure di AIA; non è pertanto stato possibile né aggiornare il dato al 2010.




I procedimenti di VAS regionale in Lombardia

Si veda cap. 5
del Dossier

Le informazioni di carattere amministrativo attinenti i piani e i programmi che interessano il territorio lombardo, a partire dalle quali sono state realizzate le seguenti elaborazioni, sono state desunte dal Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione Ambientale Strategica (SIVAS)², e riguardano i procedimenti di VAS, istruiti tra il 2005 ed il 2010. In archivio sono disponibili i dati e i documenti riguardanti le procedure di VAS e di Verifica di assoggettabilità espletate in Regione Lombardia (sia conclusi che avviati e non ancora conclusi).

Figura 2.10 - Numero dei procedimenti di VAS e di Verifiche di assoggettabilità nel periodo di riferimento compreso tra il 2005 ed il 2010



Fonte: elaborazione Éupolis su dati Regione Lombardia

Tra le procedure di VAS depositate, si distinguono 1305 procedure in 6 anni, con una variazione tra un minimo di 11 nel 2005 e un massimo di 484 nel 2008. Di queste 1305 procedure 443, sono concluse e 862 in corso. I dati raccolti ed archiviati nel SIVAS sono organizzati all'interno della banca dati regionale, oltre che per ordine cronologico, anche sulla base della tipologia progettuale, e, dunque, per settori (Fig. 2.11). Sono stati evidenziati i settori di Piani/Programmi prevalenti che assorbono la gran parte delle procedure di VAS (Pianificazione territoriale, Programmazione negoziata, Destinazione dei suoli e Forestale). Tutti gli altri (Acque, Agricolo, Caccia e pesca, Energetico, Gestione rifiuti, Piani Attuativi, Trasporti e mobilità, Turistico) sono stati raggruppati in un'unica categoria, denominata "Altri settori" (3%).

Si evidenzia in particolare una decisa prevalenza del settore della "Pianificazione territoriale", in particolare per i Piani di Governo del Territorio, rispetto agli altri.

² - Il Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione Ambientale Strategica è disponibile al seguente url: <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/home.jsf>

Figura 2.11 - Percentuale e numero dei procedimenti di VAS per settore nel periodo di riferimento compreso tra il 2005 ed il 2010




Fonte: elaborazione Éupolis su dati Regione Lombardia

Durata delle procedure

La durata delle procedure di VAS, nei casi in cui queste risultino concluse, è stata calcolata come differenza in mesi tra la data di avvio e quella di chiusura della procedura (qualora tali informazioni fossero disponibili nell'archivio regionale).

Figura 2.12 - Durata mediana e numero di procedimenti di VAS, per anno di avvio del procedimento nel periodo di riferimento compreso tra il 2005 ed il 2010



Fonte: elaborazione Éupolis su dati Regione Lombardia

Analogamente a quanto accaduto per AIA, si evidenziano in particolare dei tempi istruttori molto elevati subito a valle dell'introduzione del procedimento nel quadro normativo di riferimento di livello nazionale e regionale.

Il difficoltoso avvio tra il 2005 ed il 2006, infatti, è legato all'introduzione non solo del Codice dell'Ambiente, ma soprattutto della legge regionale sul governo del territorio (l.r. 12/2005), in base alla quale, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi, sono tenuti a valutarne le implicazioni ambientali derivanti dalla loro attuazione. Dal 2007, invece, è seguita una costante diminuzione dei tempi con tutta probabilità riferibile alle migliori performance degli uffici istruttori (cfr. Fig. 2.12).

Per quanto concerne la durata delle procedure valutative, nei casi in cui queste risultino concluse, è necessaria una considerazione. La VAS è avviata dall'Autorità Procedente contestualmente al processo di formazione del piano o del programma ed è effettuata durante lo svolgimento del processo stesso, quindi anteriormente all'approvazione del piano o programma.

I tempi di durata delle procedure di VAS seguono quindi una logica differente rispetto a quanto visto per le VIA e per le AIA. Essendo legate al processo di pianificazione e programmazione, infatti, i tempi procedurali di una VAS sono strettamente legati ai tempi di piani e programmi.

Il ruolo assunto dalle procedure ambientali e i termini della semplificazione

Le problematiche ambientali sono per definizione complesse, e le procedure di Valutazione Ambientale possono essere strumenti utili per la corretta considerazione e gestione di tale complessità. Nel dibattito sulla semplificazione è facile quindi incorrere nell'errata convinzione che l'introduzione delle procedure di Valutazione Ambientale abbia inserito elementi di complicazione e allungamento dei tempi in processi decisionali altrimenti fluidi e veloci.

Rilevare quanto evidenziato dai 12 attori intervistati su quale sia per loro il ruolo assunto dalle procedure valutative/autorizzative ambientali e su cosa si intenda con il termine "semplificazione" quando applicato ad esse, ci aiuta a chiarire meglio i termini della questione.

Le procedure di VAS/VIA/AIA, nell'ambito dell'intero iter pianificatorio/progettuale/gestionale, hanno mantenuto nel corso degli anni la stessa ispirazione a quei principi base introdotti dalla Comunità Europea (sviluppo sostenibile, prevenzione, precauzione). Nel tempo a variare è stato dunque il quadro normativo e, quindi, la modalità di applicazione delle procedure stesse, in vista di una sempre crescente efficacia.

Il ruolo della VIA appare piuttosto consolidato, in quanto strumento introdotto da più tempo nel *corpus* normativo (comunitario, statale e infine regionale) rispetto alle altre, e si prefigura come strumento che interviene spesso ancora in fase "ex post" (in termini di prescrizioni migliorative, mitigazioni, compensazioni), ma sempre di più anche in fase "ex ante" (attraverso procedure assistite, linee guida, buone pratiche ...).

Il ruolo dell'AIA, introdotta nel 2005 come atto necessario per le aziende per l'esercizio di un impianto o di parte di esso, si profila come strumento indispensabile per tener conto delle condizioni locali, ambientali e territoriali in cui l'impianto opera, nonché per prevedere, grazie al ricorso delle migliori tecniche disponibili (BAT-Best Available Techniques), una serie di misure atte ad evitare o limitare le emissioni in tutte le matrici ambientali, aria, acqua e suolo (comprese le misure relative alla gestione dei rifiuti), con lo scopo di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Il rischio presente è che l'AIA assuma il ruolo di un'ulteriore valutazione ambientale in merito all'opera/attività.

Il ruolo della VAS, recepita più di recente, si mostra invece ancora piuttosto acerbo, stentando ad assumere i connotati di uno strumento in grado di incidere sulle decisioni di carattere strategico, ovvero di condizionare le scelte basate su fattori economici con considerazioni di carattere ambientale. La sua utilità necessita di essere compresa ancora appieno dalle Amministrazioni proponenti, che faticano a coglierne le reali opportunità, percependola di fatto come un ulteriore aggravio procedurale, e non come uno strumento di accompagnamento al processo di elaborazione di piani e programmi, in particolari quelli locali per il governo del territorio.

Si evidenzia poi la necessità di mantenere una certa complementarietà delle tre procedure, il che presuppone una distinzione formale dei ruoli (occorre infatti rispondere a tre diverse direttive europee), ma anche un loro raccordo efficiente, il che può anche tradursi nell'adozione di strumenti comuni (ad esempio in termini di definizioni, scenari di riferimento, indicatori, basi di dati).

La logica con la quale le tre procedure sono state ideate nel corpus normativo vorrebbe che le stesse si succedessero e in parte si sovrapponevano, mantenendo saldi gli obiettivi che ciascuna di esse dovrebbe perseguire, passando così rispettivamente dalle scelte strategiche a quelle localizzative, realizzative e infine a quelle gestionali ed impiantistiche.

La VIA copre un campo di applicazione solo parzialmente sovrapposto rispetto a VAS ed AIA, tuttavia non sempre i confini sono chiari. Non sempre le VAS definiscono con precisione le opere che saranno soggette a VIA; mentre le scelte impiantistiche possono essere demandate dalla VIA e affinate in sede di AIA.

La semplificazione è quindi prevalentemente intesa come ripensamento dei processi legislativi, regolamentari e amministrativi in una logica di effettiva accessibilità, fruizione e applicazione delle regole, che riduca all'essenziale gli oneri amministrativi e procedurali, e razionalizzi il più possibile, coordinandole, le procedure. Sentimento comune è, infatti, quello di guardare alla semplificazione come ad uno strumento di efficienza ed efficacia, indirizzato al miglioramento della qualità dell'azione amministrativa e non solo alla riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti.

I maggiori rischi, quando si parla di semplificazione in campo ambientale, sono quelli di immaginare una maggiore funzionalità del processo ammi-

nistrativo complessivo abrogando parti di norme esistenti, o accorciando tempi procedurali di singoli passaggi, senza aver considerato lo schema incrociato dei rapporti delle numerose procedure previste.

Il concetto di semplificazione nell'ambito delle Valutazioni Ambientali può essere, inoltre, strettamente posto in relazione al concetto di prevenzione. Valutare a priori le possibili conseguenze negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione di piani e progetti, è, infatti, utile, per prevenire successivi e costosi interventi necessari a sanare situazioni lesive della qualità ambientale e della qualità della vita dei cittadini.

Riprendendo quanto sin qui detto, semplificare è quindi gestire una complessità comunque esistente e non banalizzabile, è lubrificare un sistema che può avere qualche ingranaggio difettoso, è lavorare sul tessuto connettivo per dare al sistema maggiore fluidità e coerenza di processo.

Le principali criticità rilevate

Nel settore ambientale gli obiettivi di maggiore semplificazione e celerità dei procedimenti scontano la presenza di elementi frenanti di vario genere, a partire dal difficile contesto normativo, che produce gravi incertezze nei cittadini e negli operatori del settore, alla frequente carenza di risorse umane dedicate, alle non rare carenze degli elaborati tecnici prodotti.

Affrontando tali elementi più nel dettaglio, è possibile innanzitutto distinguere tra criticità endogene, riscontrabili all'interno dei procedimenti, e criticità esogene, causate da fattori esterni all'iter procedurale. In entrambi i casi i principali effetti risultano essere il prolungamento dei tempi procedurali e gli eccessivi oneri, sia di carattere amministrativo che economico.



Criticità endogene

All'interno di un iter procedurale si possono individuare diversi fattori che concorrono ad inficiarne il corretto svolgimento nei tempi previsti dalla normativa di riferimento. Con riferimento agli attori istituzionali coinvolti, uno degli elementi critici più ricorrenti è legato allo *scarso coordinamento tra tutti i soggetti* interessati al procedimento per l'emissione dei pareri e dei giudizi di compatibilità ambientale. La molteplicità di rapporti che necessariamente devono instaurarsi tra tutti gli attori di un procedimento (di VIA e AIA in particolare) rende in particolare difficoltosa la raccolta e la condivisione dei pareri previsti prima del giudizio finale e non sempre strumenti di semplificazione esistenti quali la Conferenza dei Servizi riescono ad essere in tal senso efficaci.

Si rileva inoltre di frequente un'*inadeguatezza delle risorse umane* disponibili da intendere non solo come carenza di personale, ma anche come insufficiente dotazione di personale tecnico specializzato, a sua volta attribuibile anche al turn over degli operatori (sia per quanto riguarda l'Autorità Competente, sia per gli Enti territoriali coinvolti) e quindi alla loro, almeno iniziale, inesperienza. La qualificazione delle risorse umane preposte alla valutazione può in qualche modo giocare un ruolo chiave in un iter istruttorio, in quanto può accadere che l'*esercizio della discrezionalità amministrativa* sia *lasciato all'individuo* non sempre con piena potestà di rappresentanza dell'Ente di appartenenza. Un altro fattore di criticità è legato alla *diversità di approccio* alle stesse tematiche tra diversi soggetti anche dello stesso livello di governo. A

volte viene inoltre rilevato un *eccessivo formalismo* nella gestione dei singoli atti autorizzativi, che spesso sembra contare più del contenuto o del valore reale della proposta.

Con riferimento al proponente, invece, i fattori più ricorrenti che concorrono ad inficiare il corretto svolgimento di un iter procedurale sembrano far riferimento innanzitutto alla *complessità della materia tecnica* e della normativa di riferimento, con una conseguente difficoltà nel far comprendere ai proponenti i corretti passaggi istruttori. Si registra poi la *manca di una semantica condivisa* con una conseguente difficoltà di comunicazione tra i soggetti (tra Autorità Competente e Proponente così come tra gli stessi tecnici dei diversi settori). Va citata inoltre la generale *manca di linee guida specifiche* a supporto del proponente (per la predisposizione degli Studi di Impatto Ambientale e dei Piani di Monitoraggio Ambientale) che siano adeguate e modulate sulle specifiche realtà territoriali. A questo si collega poi la *scarsa accessibilità /interoperabilità delle banche dati* ambientali/territoriali disponibili, e di riferimento da adottare per redigere gli Studi di Impatto Ambientale. Infine, ma non ultimo in ordine di importanza si rileva una generale *scarsa qualità degli elaborati tecnici* prodotti e una conseguente richiesta di integrazioni.

Durante l'iter procedurale, sia istruttorio che decisorio, il proponente è chiamato a fornire una documentazione tecnica (Studi di Impatto Ambientale, Documenti di scoping, Rapporti Ambientali, ...) che sarà poi oggetto di valutazione. A tal riguardo possono esserci interruzioni procedurali attribuibili da un lato a carenze quali-quantitative, sia nella fase di presentazione dell'istanza che durante l'attività di valutazione, cui seguono inevitabili richieste di integrazioni da parte dell'Autorità Competente prolungandosi così di fatto le tempistiche istruttorie; dall'altro alla richiesta di modifiche degli elaborati in seguito ad osservazioni o rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica, oppure su istanza del proponente stesso per varianti progettuali.

È peraltro opinione diffusa che la qualità degli elaborati di carattere ambientale consegnati all'Autorità Competente per le procedure valutative, costituisca un fondamentale presupposto per espletare al meglio le attività valutative e nel contempo ridurre i tempi.

*Si veda cap. 7
del Dossier*

Per quanto riguarda la scarsa qualità della documentazione fornita dal proponente resta poi da valutare il concorso di responsabilità della PA nella messa a disposizione a monte di un'informazione, relativamente ad alcune componenti ambientali, piuttosto lacunosa e scarsamente accessibile. Oltre a questo, altre difficoltà riguardano l'individuazione dei contenuti/temi da trattare e del loro grado di approfondimento in relazione agli obiettivi che ci si pone, generando così documenti spesso ridondanti, di scarso contenuto e non contestualizzati al territorio oggetto dell'intervento.

Si sottolinea, pertanto, l'importanza della scelta delle ipotesi alla base degli scenari da analizzare, affinché si possano efficacemente e compiutamente misurare gli impatti ambientali reali, da associare ad esempio ad un piano/progetto che si inserisce in un dato contesto territoriale. Infine, c'è da considerare anche il fattore economico: l'elaborazione di alcuni studi, infatti, richiede spesso consulenze altamente specialistiche e costose. Va detto che tali studi vengono a volte richiesti dall'Autorità Competente anche se la tipologia di impianto, ed il relativo impatto potenziale, non li richiederebbe; questo in genere a maggior tutela degli Enti valutatori nei confronti della cittadinanza. Il problema non è probabilmente quello di una capacità formale di produzione di elaborati da parte del mondo tecnico (vi è ormai un'ampia base professionale che lavora in questi campi), quanto quello, in molti casi, di un'insufficiente qualità degli elaborati prodotti.

Interessante riportare quanto rilevato dai questionari con riferimento all'elaborazione di documentazione tecnica per le tre diverse tipologie di valutazione e autorizzazione. Nel caso delle VIA spesso si sente parlare della necessità di fornire ai proponenti delle linee guida per la predisposizione degli Studi di Impatto Ambientale e dei Piani di Monitoraggio Ambientale; è altrettanto vero tuttavia che è ancor più importante essere in grado di estrarre dal coacervo delle indicazioni tecniche disponibili quelle effettivamente utilizzabili nella realtà lombarda o nelle singole situazioni locali. È, pertanto, opportuno ricordare come ciascun elaborato debba necessariamente conservare la propria specificità territoriale ed ambientale, nonché peculiarità progettuale.

Per le AIA, invece, le principali difficoltà nella predisposizione di una richiesta di AIA stanno nel giustificare il fatto che la scelta progettuale attuata sia quella con il giusto compromesso tra beneficio ambientale ed onerosità economica e nel rappresentare tutti gli impatti sull'ambiente circostante.

Nel caso specifico delle VAS si riscontrano problemi di incongruenze tra gli elaborati di Piano e gli elaborati di VAS, spesso fino a giungere a casi limite in cui nei due rispettivi documenti sono dichiarati obiettivi differenti. Questo porta ad evidenziare una scarsa interazione tra due strumenti che invece dovrebbero essere, per loro natura, fortemente correlati; spesso, infatti, accade che il Rapporto Ambientale venga costruito sul Piano a posteriori e non parallelamente, come previsto dalla normativa. In altri termini la VAS non contribuirebbe a costruire un Piano sostenibile, ma spesso verrebbe utilizzata per sostenere e giustificare le scelte del Piano.

Molto spesso, inoltre, i documenti redatti (sia documenti di scoping che Rapporti Ambientali) sono costituiti da voluminosi rapporti con contenuti generici (frequentemente mutuati da documenti analoghi di enti sovraordinati), che in molti casi si sostanziano in statiche descrizioni dello stato dell'ambiente scarsamente contestualizzate al territorio su cui il piano/programma troverà at-

tuazione. In questi documenti, mancando la percezione dei principi alla base della VAS, la parte riguardante gli obiettivi e le azioni proposte dal Piano (fondamentali per una valutazione ambientale) risulta poco approfondita, quando non del tutto assente.



Criticità esogene

Ulteriori criticità rilevabili sia dall'analisi iniziale di contesto, sia da quanto emerso nella rilevazione sembrerebbero non essere riconducibili strettamente al procedimento valutativo o autorizzativo, ma risultano essere comunque elementi in grado di impattare sull'efficacia e l'efficienza dello stesso. In primo luogo viene rilevata una *complessità normativa esterna (nazionale ed europea)* che condiziona quella interna rendendone difficile un'interpretazione univoca. È utile a tal fine un richiamo alle conseguenze di ciò in sede giudiziaria, che a volte diventa negli esiti una *roulette* russa e di scarico delle responsabilità da parte dei funzionari e dei tecnici delle amministrazioni.

Si veda cap. 7
del Dossier

Si evidenzia inoltre una criticità legata alla *mancaza di* strategie/obiettivi chiari, contestualizzati e condivisi, nonché di *una visione comune sull'optimum ambientale* (frutto di un'adeguata Analisi Costi/Benefici). Occorrerebbe fare chiarezza sugli obiettivi cui fare riferimento e fornire indicazioni precise agli Enti locali proponenti/competenti. L'assenza di parametri e di limiti normativi cogenti e ben definiti lascia spazio al libero arbitrio da parte delle Autorità competenti e procedenti, che possono di conseguenza valutare come "optimum ambientale" interventi, compensazioni e obiettivi che a giudizio di altri non sarebbero tali.

Un aspetto da non sottovalutare è poi il coinvolgimento del pubblico e dei decisori nel processo valutativo (soprattutto per le procedure di VIA e VAS). L'efficacia delle procedure valutative, soprattutto per le questioni ambientali, infatti, si misura e dipende anche dal grado di coinvolgimento e di condivisione che si realizza tra una pluralità di soggetti istituzionali, economici, sociali, portatori di interessi, che deve avvenire a monte del processo, per evitare poi lungaggini, contenziosi e contestazioni in itinere o ex post.

Soprattutto nel caso della VAS, ma con forti ripercussioni anche sulla VIA, l'*insufficiente lavoro di concertazione delle scelte decisionali*, fin dalle fasi iniziali di ideazione dell'intervento, comporta inevitabili *problemi di accettazione dei piani/progetti da parte delle Comunità locali*. Sempre più, nelle recenti esperienze con le VAS, la lunghezza dei tempi è determinata pressoché totalmente dalle *decisioni sui contenuti dei piani* da parte delle Amministrazioni coinvolte. Spesso si ricorre ad una richiesta (forse eccessiva) di documentazione integrativa, per aspettare che la politica faccia il suo corso.

Difficoltà e punti di attenzione nel coordinamento tra le diverse procedure

È importante evidenziare come il coordinamento tra le diverse procedure (VIA/AIA e VIA/VAS) rappresenti un nodo di estrema importanza, e spesso criticità, nell'ambito del processo valutativo di piani, programmi e progetti, contribuendo fortemente a inficiare qualità ed efficacia delle procedure valutative ed autorizzative stesse. Tra le procedure valutative ed autorizzative, va in particolare considerata la VIA che, inserendosi in un percorso decisionale complesso, può essere (e sovente accade) affiancata da numerosi altri strumenti valutativi di carattere ambientale, a differente grado di cogenza e di specificità (VAS – Valutazione Ambientale Strategica, AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale, VIC – Valutazione di Incidenza,...).



Il rapporto VIA/AIA

Se da un lato appare primaria l'esigenza di coordinamento tra il procedimento di VIA e quello di AIA, anche in ragione del fatto che dalla fine del 2011 l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale potrà coincidere con quella Competente alla pronuncia dei giudizi di compatibilità ambientale, dall'altro appare prioritaria la necessità di mantenere distinti i due procedimenti, tenendo ben presente la differenza tra prescrizioni ambientali (VIA) e prescrizioni autorizzative gestionali (AIA). È, dunque, essenziale non confondere la necessità di una procedura coordinata con quella di avere un unico provvedimento "VIA+AIA". Ciò a cui si deve tendere, infatti, è una procedura chiaramente finalizzata ad evitare inutili duplicazioni di procedimenti nonché l'allungamento dei tempi procedurali. E questo dovrebbe poter essere perseguito, attraverso il coordinamento tra le due procedure, data la sovrapposibilità dei tempi istruttori e considerato il fatto che i soggetti coinvolti nelle decisioni spesso coincidono.

Sovente accade che, nell'ipotesi in cui i due procedimenti si avviino in parallelo, l'apposita Commissione AIA si trovi a esprimere il proprio parere in un momento in cui ancora non è noto non solo quali siano le determinazioni in tema di VIA, ma anche se effettivamente la VIA sia necessaria per quello specifico progetto, non essendo stata ancora esperita la verifica di assoggettabilità (e, quindi, in carenza di numerosi e rilevanti elementi informativi utili per la propria valutazione). È, per questo motivo, importante individuare nelle fasi iniziali del procedimento di VIA eventuali motivi ostativi all'autorizzazione, attraverso la raccolta di contributi istruttori esaustivi (e in particolare

l'eventuale richiesta di integrazioni). Un elemento a favore è sicuramente il fatto che, seguendo l'istruttoria con la medesima documentazione, gli attori possano coordinarsi affinché le scelte attuate per una procedura non contrastino con l'altra. Perché questo avvenga è importante, da parte degli attori, la partecipazione alla Conferenza dei Servizi, per non rendere vana l'azione di condivisione degli obiettivi, delle strategie e delle scelte, utili all'azione valutativa ed autorizzativa.

Un problema che si riscontra di frequente nella realtà, inoltre, è che l'azione di coordinamento tra le due procedure provoca degli aggravii istruttori in quanto, se il procedimento che sta a monte cambia delle scelte progettuali, il lavoro già svolto per il procedimento a valle può, in parte (se non completamente, nel peggiore dei casi) risultare vano. Tutte le azioni volte al coordinamento tra procedure di VIA e di AIA dovrebbero essere avvantaggiate dal fatto che le due Autorità Competenti si trovano a coincidere grazie all'attuazione della l.r. 5/2010 attraverso l'emanazione del suo regolamento correlato.

Nelle Province ad oggi ci sono degli uffici che si occupano di AIA, o di autorizzazioni di cave ad esempio, e ci sono poi degli uffici che, invece, si occupano di rilasciare dei pareri per una Valutazione di Impatto Ambientale o per una Verifica di assoggettabilità a VIA. La criticità più grande, sentita in questo momento di passaggio e di trasferimento di competenze in materia di VIA, deriva dal fatto che molto spesso questi uffici non sono tra loro coordinati ed integrati. In un'ottica di semplificazione è quindi naturale che si percepiscano delle perplessità e delle preoccupazioni.

Per questo motivo, in tale fase di conferimento di competenze alle Province, è fondamentale il ruolo assunto dalla Regione nel garantire assistenza per la gestione dei procedimenti, nonché supporto formativo e conoscitivo. Importante sarà anche il supporto di ARPA, che da sempre esprime pareri in materia di valutazione e autorizzazioni di carattere ambientale, della quale le Province possono decidere di avvalersi mediante opportune convenzioni. Purtroppo la Pubblica Amministrazione, in questo periodo storico di grande incertezza, non sempre riesce a rinforzare il proprio organico e/o a garantire mobilità di personale da una struttura ad un'altra.



Il rapporto VIA/VAS

Il rapporto che sussiste tra una procedura di VIA e quella di VAS è piuttosto complesso e le criticità riscontrabili sono diverse a seconda che le due procedure siano condotte più in serie o più in parallelo. Nel primo caso, il rapporto rischia di essere vano se la VAS rinvia eccessivamente alla VIA, dovendo la VIA tenere conto dei risultati della VAS. Nel secondo caso, inve-

ce, se gli oggetti di VAS e VIA sono molto simili il rischio è quello di duplicare le valutazioni senza mai un reale approfondimento. Un'efficace integrazione delle due procedure, ed ancor più dei tempi procedurali, produce quindi senza dubbio effetti positivi per le Amministrazioni coinvolte, che si vedrebbero così semplificare le attuali prassi, soprattutto se in sede VAS ci fossero anticipazioni di Screening.

Un primo importante elemento di raccordo tra VAS e VIA è presente nel D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, in base al quale la VAS si applica ad una certa categoria di piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV dello stesso decreto (ovvero soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA). Il quadro legislativo di riferimento nazionale risulta tuttavia ancora frammentario, lasciando pertanto al legislatore regionale il compito di trovare soluzioni più precise per il coordinamento tra le due procedure.

A tal proposito la l.r. 5/2010 prevede che, nel procedimento finalizzato all'approvazione di trasformazioni territoriali da attuarsi mediante strumenti di programmazione negoziata (di cui alla l.r. 2/2003) - che a loro volta prevedono una variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e la successiva realizzazione di opere comprese nelle tipologie progettuali di cui alla legge stessa - le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA possano essere svolte nell'ambito del procedimento per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) o nell'ambito di quello per la verifica di esclusione o assoggettamento a VAS. Inoltre, in sede di VAS, sempre secondo la l.r. 5/2010, l'Autorità procedente può individuare i progetti, previsti dal piano o dal programma, che per natura, dimensione e localizzazione ritiene di valutare in modo coordinato, per individuarne gli impatti cumulativi; in tal caso la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata in sede di VAS.

Un ulteriore passo in avanti del governo lombardo in termini di integrazione tra VAS e VIA è stato fatto con la recentissima DGR 9/2789 del 22 dicembre 2011³ che, pur essendo formalmente rivolta solo agli Accordi di Programma, offre in realtà opportunità di razionalizzazione per una casistica più ampia. In tale delibera viene infatti data molta importanza alla seconda conferenza di valutazione come fase del processo di VAS (cfr. Fig. 1.3) in cui confluisce l'analisi contestuale del Rapporto Ambientale, dello studio di incidenza e dello studio preliminare alla VIA. Ciò naturalmente assume una valenza specifica per oggetti concatenati, come nel caso degli Accordi di programma a valenza territoriale che rimandano a un piano attuativo con un dettaglio sui progetti ivi previsti, contemplando quindi già implicitamente un forte raccordo tra VAS e VIA.

3 - DGR 9/2789 del 22 dicembre 2011: "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) - Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010)".

Le soluzioni proposte in ottica di semplificazione

Alla luce delle considerazioni fatte nei capitoli precedenti e di quanto emergente dal confronto con gli attori che hanno partecipato alla rilevazione, è possibile nel seguito evidenziare quelli che sembrano rappresentare i principali fattori di semplificazione degli strumenti tecnico-amministrativi di valutazione ed autorizzazione ambientale, sia a livello procedurale che extra-procedurale.



Riordino complessivo normativo

Uno degli elementi di criticità precedentemente rilevati riguarda in particolare la complessità normativa. Si è infatti visto come tra alcune norme si riscontrino dei disallineamenti, generatori di ambiguità, che impongono la necessità e opportunità di ricorrere ad un linguaggio più chiaro, evitando la duplicazione di atti normativi, e con rimandi sempre esplicitati. Nonostante le intenzioni iniziali e i traguardi già raggiunti, il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non può essere ancora considerato uno strumento di *riordino complessivo normativo* in materia ambientale, neppure per la parte relativa a valutazioni di piani e progetti. Per quanto riguarda i piani e le azioni soggette a valutazioni ambientali il prossimo traguardo potrà pertanto essere quello di considerare il processo decisionale nella sua interezza, e di lavorare tecnicamente e normativamente sulle connessioni ancora non compiutamente risolte.



Strumenti per l'efficace coordinamento di attori, procedure e scenari di riferimento

Nel frattempo le criticità via via evidenziate hanno già consentito la formulazione di alcune preliminari ipotesi di semplificazione a livello regionale con la l.r. 5/2010 che rilancia la *Conferenza dei Servizi*, già introdotta con la legge 241 del 1990, quale strumento di semplificazione atto a facilitare il coordinamento istruttorio ed il confronto fra tutti i soggetti chiamati ad esprimersi sia in fase di valutazione ambientale che di autorizzazione. Tale strumento è tuttavia passibile di alcuni miglioramenti, come ad esempio:

- una maggiore chiarezza dei ruoli tra tutti i partecipanti, con un'ulteriore distinzione tra gli attori chiamati in causa per la parte autorizzativa e quelli per la valutazione ambientale.
- un maggior esercizio del potere da parte dell'Autorità Competente, in

quanto ente preposto, in sede di CdS, a tenere in giusto conto tutte le considerazioni portate da ciascun soggetto, in base alle loro specifiche competenze. È, pertanto, necessaria, anche una maggiore responsabilizzazione da parte di tutti nell'espressione dei pareri (siano essi positivi o negativi), basata su motivazioni quanto più tecniche possibili, in modo da agevolare il processo di decisione.

- un maggiore coinvolgimento degli enti partecipanti, i quali a volte non si presentano, oppure non sono preparati, o ancora si fanno rappresentare da soggetti che dichiarano di non avere il potere di esprimere “ufficialmente” il parere di competenza, rinviando a memorie successive.
- un maggiore rispetto dei tempi della Conferenza dei Servizi, così come ridotti dalle recenti modifiche normative, riducendo il numero delle convocazioni delle conferenze, ricorrendo meno alle richieste di integrazione, migliorando la qualità di SIA/Rapporti Ambientali (anche grazie a Linee Guida) e favorendo la partecipazione di tutti i soggetti interessati sin dalle sue fasi preliminari.
- una precisa e corretta motivazione delle scelte strategiche e localizzative, fornendo criteri basati su fattori più tecnici e meno politici ed al fine di gestire eventuali dissensi che potrebbero incorrere tra gli attori che prendono parte al processo valutativo.

Ulteriori elementi di semplificazione sono espressi nella normativa con riferimento al coordinamento e alla contestualità delle diverse procedure di VIA, AIA e VAS, nell'ottica di riduzione sia dei tempi che della dispersione dell'impegno istruttorio per la PA, ma anche di omogeneizzazione dei criteri di valutazione utilizzati nelle procedure. In particolare, per quanto riguarda il rapporto che esiste tra VIA e VAS, sarebbe necessario, per le categorie di interventi che possono prevedere che sia la VIA che la VAS (es. accordi di programma di valenza territoriale, piani cave e progetti di Ambiti Territoriali Estrattivi, ecc.) inglobare le verifiche di VIA nella VAS sia a livello procedurale (fasi uniche, es. presentazione documentazione, consultazione, ecc.) sia a livello documentale (SIA e Rapporto Ambientale come documento integrato, con parti del SIA sostituite da parti del Rapporto Ambientale già esistenti).

Tali considerazioni vanno nella direzione auspicabile di un soggetto amministrativo unico che governa i tre strumenti (sono da analizzare meglio, senza escluderli, i casi della VIC e dell'autorizzazione paesaggistica); questo almeno, nel caso non si riescano a superare le barriere interne alla PA legate alla difesa delle competenze, per l'effettuazione delle istruttorie amministrative su basi conoscitive comuni (scenari di sostenibilità di riferimento, archivi dati ecc.). Potrebbe inoltre essere interessante valutare la possibilità - da approfondire almeno inizialmente dal punto di vista normativo - di prevedere che gli enti competenti di procedimenti che comportano valutazioni ambientali e paesaggistiche (e quindi Comuni, Province) organizzino annualmente un

“Forum di condivisione dei riferimenti ambientali” (o qualcosa di simile) in cui illustrare agli interessati:

- una “mappa” cumulativa delle sensibilità (paesaggistiche, naturalistiche, idrogeologiche, monumentali, antropiche) utilizzate dall’ente per le sue valutazioni;
- una “mappa” cumulativa delle azioni programmate (progetti approvati o presentati, ambiti di trasformazione dei PGT ecc..) che riguardano il territorio interessato.

Si tratterebbe di uno strumento trans-procedurale utile non solo in quanto comune alle varie procedure valutative, ma anche come base di condivisione nelle varie Conferenze dei servizi. Consentirebbe altresì un miglior raccordo con il lavoro delle autorità competenti in materia ambientale (ARPA, Parchi, Sovrintendenze, Autorità di Bacino) ed una velocizzazione dei tempi.

Si eviterebbero infatti molte ripetizioni e ritardi indotti da una mancata condivisione delle informazioni di base. Se inteso come semplice involuppo delle informazioni esistenti, sarebbe uno strumento di rapida attuazione (le basi iniziali deriverebbero dai Rapporti Ambientali di VAS, progressivamente integrate) e potrebbe in pratica tradursi in un numero limitato di mappe GIS riassuntive, rese disponibili tramite Web e proiettate o stampate su carta ai fini dei Forum.



Individuazione di percorsi di coinvolgimento della popolazione lungo l'intero processo decisionale

Per risolvere i problemi di accettazione dei progetti di intervento a livello locale, spesso causa di allungamento dei tempi dell’intero processo decisionale, risulta fondamentale il coinvolgimento del pubblico e dei decisori nel processo valutativo; ciò è soprattutto vero per le procedure di VIA e VAS dove tuttavia la partecipazione, ovvero la possibilità per i soggetti interessati di verificare l’effettiva consistenza delle loro preoccupazioni, interviene già oggi in modo strutturato.

In realtà le maggiori ambiguità del processo sembrano esserci nei passaggi intermedi tra piano (VAS) e progetto definitivo (VIA), fasi nell’ambito delle quali vengono prese tutta una serie di decisioni che possono ingenerare conflitti anche molto forti quando le scelte diventano palesi. E ciò avverrà, per un pubblico interessato, solo a livello di VIA quando ormai il processo decisionale si trova ad un livello avanzato e gli interessi in gioco già molto forti. Per “semplificare” il processo si profila pertanto la necessità di aprire alla partecipazione anche la fase di analisi di prefattibilità ambientale delle diverse alternative progettuali ipotizzate (cfr. Fig. 2).

Una scelta potrebbe essere quella di attivare un processo strutturato, non estemporaneo, nell'ambito del quale mettere a sistema tutte le previsioni e le proposte di trasformazioni territoriali pervenute negli ultimi mesi con riferimento a un determinato territorio, concentrando le osservazioni dei cittadini che verrebbero così inclusi a monte nella scelta dell'alternativa progettuale ritenuta più idonea. Ciò potrebbe concretizzarsi attraverso l'estensione dei suddetti "Forum di condivisione dei riferimenti ambientali", anche alla partecipazione dei cittadini (promuovendone le osservazioni).

La promozione di questi processi e momenti di partecipazione potrebbero avvenire anche senza richieste dirette da parte della cittadinanza: si pensi per esempio, all'esito di un dibattito pubblico che non è vincolante, bensì potrebbe riuscire ad influenzare le scelte e le politiche dell'amministrazione regionale.



Predisposizione di linee guida operative dinamiche e contestualizzate

Le linee guida, quali strumenti operativi e fondamentali per consolidare teoria e prassi della valutazione ambientale, giocano un ruolo chiave per dare omogeneità all'applicazione della norma sul territorio, in quanto si propongono di:

- Standardizzare, almeno parzialmente, le procedure senza naturalmente avere la pretesa di inserire in uno schema tutte le possibili varianti di una procedura.
- Definire le modalità di presentazione ed i contenuti della documentazione amministrativa e tecnica che deve essere prodotta durante i procedimenti, affinché essa sia effettivamente orientata agli obiettivi di sostenibilità ambientale e non si riduca a una relazione sullo stato dell'ambiente del territorio di riferimento.
- Si ritiene, inoltre, necessario il rafforzamento, sia in sede di VAS che di VIA, delle fasi preliminari di scoping (anche attraverso un uso sistematico, promosso dalla Regione, di carte della sensibilità, prioritarie ed intersettoriali).
- Fornire le basi per la definizione degli scenari di sostenibilità che stanno alla base di VAS e VIA, previsti dalle norme nazionali in materia. In questo senso le linee guida potrebbero collettare gli output risultanti dai Forum di condivisione di cui si è già accennato. Tali scenari dovranno sia declinare gli obiettivi ambientali assunti ai livelli di governo superiori (come quelli sulle emissioni climalteranti), sia definire in termini spaziali le prospettive di riequilibrio del sistema ambientale nel suo insieme (reti ecologiche polivalenti, governo ottimale del rischio idrogeologico, recupero del degrado paesaggistico).
- Digitalizzare le procedure attraverso la trasmissione telematica della documentazione richiesta, anche per favorire la diffusione delle informazioni e/o evitare problemi di acquisizione.
- Rendere accessibili le banche dati, contenenti tutte le informazioni ambien-

tali di contesto per l'acquisizione del quadro conoscitivo di una data procedura, nonché consentire l'interoperabilità tra i vari strumenti informativi sia a livello nazionale che regionale.

- Potenziare un sistema informativo georeferenziato ed interrogabile, per la raccolta delle risultanze di tutte e tre le procedure (VIA, AIA, VAS) e per la valutazione cumulativa degli effetti determinati non solo da un singolo impianto, ma dalla sommatoria di più impianti territorialmente vicini (es. allevamenti, attività estrattive).
- Condividere la semantica di base, almeno a livello regionale, attivando, ad esempio sul Web un modello semantico per l'ambiente (anche semplicemente un glossario), offerto come base comune di linguaggio, aperto a proposte di modifiche. Avere definizioni uniche e condivise, permetterebbe anche di non incorrere in un'eccessiva disomogeneità di approccio, pur lasciando ampia discrezionalità soprattutto con riferimento alla sito-specificità dei territori.
- Ricorrere a buone pratiche dove si possono vedere tutti i casi specifici (riferiti sia alle diverse componenti ambientali che alle differenti tipologie progettuali), anche grazie a studi di settori, nonché alla messa in rete degli stessi.
- Definire metodologie e criteri oggettivi ed univoci per la valutazione degli effetti ambientali e l'individuazione degli indicatori più idonei al monitoraggio.
- Verificare ed aggiornare progressivamente il raccordo con quanto previsto ai livelli nazionale ed europeo.

In merito al tema delle linee guida, si sottolinea tuttavia come queste da sole non siano sufficienti, proprio per il fatto che intorno ad esse si registra ancora un certo disorientamento. Le linee guide in materia di valutazione ambientale sono molteplici, e proprio la loro abbondanza ne rende problematico l'utilizzo. È fondamentale che nella loro predisposizione non si trascurino gli aspetti di qualità; ovvero che da una parte non assumano caratteri di rigidità, per poter tener conto delle complessità del territorio; dall'altra che consentano a chi le applica di poter ritrovare riferimenti aggiornati alle tipologie progettuali, alle specificità territoriali, ecc., in modo da ridurre al minimo la discrezionalità. Si evidenzia la generica mancata coerenza di tale strumento e quindi la necessità di promuoverne un uso appropriato.



Organizzazione di percorsi finalizzati di formazione e accompagnamento

L'organizzazione di percorsi di formazione e accompagnamento, quali strumenti da attuare per contribuire all'efficacia dei processi valutativi ed autorizzativi di carattere ambientale, trova fondamento soprattutto se riferiti al recente conferimento di funzioni, da parte della Regione, su questi temi. Si pensi ad esempio che, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 24/2006, in

Lombardia dall'1 gennaio 2008 la Provincia è l'autorità competente al rilascio, rinnovo e al riesame dell' AIA per gli impianti e le attività che non sono di competenza statale o regionale. In questi anni tale delega ha visto una significativa azione guida da parte della Regione, esercitata anche attraverso l'istituzione di un tavolo permanente di confronto con i principali soggetti territoriali competenti.

*Si veda cap. 8
del Dossier*

Si pensi altresì al conferimento recentissimo, in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità, alle amministrazioni provinciali e comunali, previsto ai sensi della l.r. 5/2010 e attuato con Regolamento regionale del 21 novembre 2011. Per questo Regione Lombardia ha in particolare avviato un'azione di formazione e accompagnamento degli Enti Locali nella prima attuazione delle competenze loro conferite in materia di VIA. Più nello specifico, la Regione, in collaborazione con Éupolis Lombardia, favorendo la creazione di una rete di relazioni tra funzionari e dirigenti di Regione, Sistema regionale allargato (ARPA, ERSAF, ASL, ...) e Province con responsabilità varie nell'ambito del procedimento VIA, ha avviato un percorso di predisposizione di documenti tecnici che costituiranno la base per la definizione delle Linee guida regionali per la redazione di uno Studio di Impatto Ambientale.

Gli interventi formativi del programma prevedono lo svolgersi di tavoli tecnici riferiti alla fase di valutazione e post-valutazione (iter istruttorio di VIA, monitoraggio, controllo e sanzioni), tavoli tematici riferiti alle singole componenti ambientali potenzialmente impattate (aria, acqua, suolo...) e di tavoli tematici riferiti a tipologie progettuali di interventi di particolare complessità. Il programma di accompagnamento complessivo non si basa solo su metodi didattici tradizionali o di tipo operativo e simulativo, ma intende mutuare il metodo - adattandolo alle specificità di questo contesto - sviluppato in precedenti esperienze positive di "comunità di pratica" e di "ricerca-azione" attuate in Lombardia.

Esperienze di tal genere, se portate avanti con costanza e metodo, potranno sempre più favorire la creazione di un *network* di conoscenza e scambio tra i diversi livelli di governo, indispensabile perché le valutazioni ambientali mantengano la loro sito-specificità senza però il costo di una frammentazione e inadeguatezza di approccio che possono essere indotti da una decentralizzazione delle competenze in materia. In riferimento a quest'ultimo punto risulta importante individuare e definire i criteri di valutazione del conferimento di competenze alle Province, in maniera tale da riportare le competenze alla Regione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Province stesse. Ciò naturalmente in un'ottica di proficuo confronto tra i livelli di governo e non solo in adempimento di quanto già efficacemente previsto dall'art. 14 comma 11 della l.r. 5/2010.

Conclusioni

La metodologia di lavoro utilizzata ai fini della presente ricerca, ha consentito di porre l'attenzione - per quanto riguarda le procedure di valutazione ed autorizzazione ambientale - su quanto già svolto dalla Regione in ottica di semplificazione, nonché sulle principali criticità ancora emergenti, sia di natura endoprocedimentale che extraprocedimentale, in funzione delle quali è stato possibile individuare le soluzioni prospettabili per coordinare in modo sempre più efficace ed efficiente i procedimenti stessi.

Emerge dalla presente ricerca la necessità di risolvere i nodi critici non solo dei procedimenti di valutazione ed autorizzazione in materia di ambiente, ma dell'intero processo decisionale; e il supporto principale muove proprio dalla semplificazione, in tutte le sue forme, procedurali e non, ma soprattutto nella sua accezione più ampia di "gestione della complessità".


I principali fattori di semplificazione dei procedimenti di valutazione ed autorizzazione ambientale dovrebbero pertanto muoversi in un orizzonte più ampio inclusivo di varie linee di azione: dal riordino complessivo normativo alla predisposizione di linee guida dinamiche e modulabili rispetto al contesto di applicazione; dalla definizione di un quadro di riferimento ambientale e territoriale comune e condiviso all'interno della PA, al coinvolgimento delle comunità locali lungo l'intero processo decisionale, fino all'organizzazione di percorsi finalizzati di formazione in grado di accompagnare le nuove deleghe di funzioni ai soggetti locali, ma altresì di omogeneizzare e rendere più interlocutorio il processo decisionale.


La recente attuazione, con Regolamento regionale, del conferimento di funzioni agli Enti locali in materia di VIA apre la porta a un maggior coinvolgimento e una più ampia responsabilizzazione dei territori nel processo di valutazione e governo delle implicazioni ambientali di progetti e di opere. Processo questo che va sicuramente stimolato, ma anche attentamente e lucidamente guidato e gestito insieme.

Da una parte sembra infatti profilarsi l'opportunità di una convergenza di tali procedimenti in capo ad un'unica autorità competente, o meglio ad un unico soggetto amministrativo (RUP Responsabile Unico del Procedimento), che consenta almeno di ottimizzare le sinergie e omogeneizzare le basi conoscitive di riferimento per le diverse istruttorie (VIA, VAS, AIA; da analizzare poi meglio senza escludere i casi della VIC e dell'autorizzazione paesaggistica ...), dall'altra tuttavia si pone l'esigenza di mantenere un coordinamento forte in capo alla Regione che in qualche modo monitori costantemente gli effetti di una maggiore prossimità del livello decisionale politico al territorio. Oltre alla messa in atto delle ipotesi di semplificazione già descritte, diventa quindi strategico il mantenimento della consapevolezza, tra tutti i soggetti implicati, in merito alle principali problematiche sui temi oggetto della presente ricerca.

Diventa poi necessario monitorare passo dopo passo l'attuazione di queste deleghe, analizzarne le dimensioni più importanti, stimolare momenti e occasioni di confronto per fare il punto sulle problematiche, cercando di prevederne eventuali amplificazioni, e quindi di proporre tempestive azioni risolutive. Ciò ampliando lo sguardo anche ad altri casi italiani in cui tale convergenza di potere e di esercizio di funzioni ha già avuto luogo (es. Emilia Romagna, Piemonte).

Mappa concettuale





Competenze: Alla luce degli aggiustamenti normativi che hanno interessato in questi anni il mondo delle Valutazioni ed Autorizzazioni di carattere ambientale, il tema delle competenze ha assunto un ruolo determinante nel concorrere alla risoluzione delle criticità emergenti e derivanti dal coordinamento tra le tre diverse procedure autorizzative e valutative. Già nel 2008, nel caso delle AIA, come previsto dalla l.r. 24/2006, alcune competenze per il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni stesse, sono passate dalla Regione alle Province; ed ora, con la recente approvazione del regolamento della l.r. 5/2010, in tema di VIA, un'importante azione di conferimento di alcune funzioni, dalla Regione alle Province e ai Comuni. L'auspicio è che ciò porti all'efficacia dei processi valutativi ed autorizzativi di carattere ambientale, nonché alla semplificazione dei procedimenti stessi.



Valutazione (Ambientale): Il concetto di valutazione è un concetto che ha radici in molteplici settori. Nel settore ambientale, il concetto di valutazione prende piede alla fine degli anni settanta da quando si introdussero le prime forme di controllo per valutare, con strumenti e procedure, gli effetti di un determinato piano, programma o progetto sulle attività interagenti con l'ambiente, anche per far fronte alla minaccia dell'esaurimento delle risorse naturali. Così la componente ambientale ha assunto un'importanza preponderante nel processo di valutazione degli effetti causati dall'implementazione di una determinata politica di sviluppo e si inserisce nel processo decisionale.

Bibliografia

- Bruna L. G., Gatti R. C., Ferrucci G. (2009), Guida pratica VIA, VAS e AIA, Gruppo24ore
- Cimellaro A., Scialò A. (2010), Valutazione ambientale Strategica, DEI, Roma
- Costantino P., Scialò A. (2008), La nuova valutazione di impatto ambientale, DEI, Roma
- Galotto G., Mazzoleni M. (2008), Le valutazioni ambientali: VAS, VIA e IPPC. La nuova disciplina dopo il d.lgs. 152/2006 e la sua riforma, IPSOA
- IReR (2009), 1998-2008: dieci anni di VIA. Esperienze e insegnamenti, Rapporto finale di ricerca, Milano (Cod. IReR 2009B003)
- IReR (2010), 1998-2008: dieci anni di VIA. Il Fase: analisi di efficacia delle prescrizioni, Rapporto finale di ricerca, Milano (Cod. IReR 2010B024)
- Malcevschi S., Belvisi M., Chitotti O. C., Garbelli P. (2008), Impatto ambientale e valutazione strategica, Il Sole 24 ore ed, Milano.
- Scialò A., Costantino P. (2008), La nuova Valutazione di Impatto Ambientale, DEI, Roma

Riferimenti Normativi

RIFERIMENTI EUROPEI

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/1/CE

Direttiva concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (AIA), che prevede misure intese a evitare o ridurre le emissioni delle attività produttive per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42/CE del 27 giugno 2001

Direttiva concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS), che ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/11/CE

Direttiva che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (VIA), che migliora l'efficacia della procedura di VIA, introducendo una serie di novità in materia.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/61/CEE

Direttiva concernente la "prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" (IPPC o, nella terminologia italiana, Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA), poi abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/1/CE.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 85/337/CEE

Direttiva concernente la "valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati", modificata, in seguito, dalla direttiva 97/11/CEE (VIA).

RIFERIMENTI NAZIONALI

Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare nelle parti Prima (Disposizioni comuni e principi generali), Seconda (Procedure per la valutazione ambientale strategica - VAS, per la valutazione d'impatto ambientale - VIA e per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC) e Quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera).

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4

Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, in base alle quali si delineano in maniera chiara le competenze statali e quelle regionali, si uniformano le procedure di valutazione, si introducono disposizioni di coordinamento con la normativa sull'IPPC, e si assicurano ampi livelli di partecipazione nell'ambito delle procedure di pianificazione e valutazione.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (cd. Codice dell’ambiente)

Il Decreto, noto anche come Codice dell’Ambiente, contiene, nella sua parte seconda, la disciplina relativa alle procedure per la valutazione ambientale strategica, per la valutazione d’impatto ambientale e per l’autorizzazione ambientale integrata. Il decreto è stato successivamente integrato e modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 prima e D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 poi.

Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 59

Il decreto (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) introduce una nuova autorizzazione integrata che riguarda sia gli impianti esistenti sia quelli nuovi o sottoposti a modifiche sostanziali. Oggi, data l’abrogazione di queste norme, essa si integra con il D.Lgs 152/06 e s.m.i..

RIFERIMENTI REGIONALI

Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”

Disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA. All’art. 4 sono disciplinate le norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti e sintetizzate le principali ipotesi di semplificazione in materia di VIA. Con il regolamento di attuazione della suddetta legge, del 21 novembre 2011, si adegua l’ordinamento in materia di VIA secondo i principi di semplificazione e unitarietà dei procedimenti (cfr. art.1 l.r. 5/2010) e si conferiscono le funzioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità alle amministrazioni provinciali e comunali.

Legge regionale del 11 dicembre 2006, n. 24 “Norme per la prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera e tutela della salute e dell’ambiente”

Provvedimento organico contro l’inquinamento atmosferico, riguardante tutti gli aspetti coinvolti: energia, traffico, riscaldamento, agricoltura, ricerca e innovazione tecnologica. In termini di responsabilità e competenze, in particolare conferisce alle province le competenze per l’esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio, il rinnovo ed il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale

Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12. “Legge per il governo del territorio”

Detta le norme di governo del territorio lombardo. All’art. 4, Valutazione ambientale dei piani, si disciplina la valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione di piani e programmi, e si definiscono le competenze per le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale dei predetti piani e programmi.

Finito di stampare nel mese di maggio 2012
presso il Centro Stampa del Consiglio Regionale della Lombardia